

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 1

La Commissione Comunale di Vigilanza dura in carica tre anni ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Art. 2

Gli esperti esterni al comune sono nominati dal Sindaco, tenuto conto della loro specializzazione.

Art. 3

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata perentoriamente con istanza in bollo, indirizzata al Sindaco e deve essere presentata al Comune:

a) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora si tratti di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, dovranno essere in originale od in copia autenticati ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.

Al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione, ai fini dell'istruttoria, potranno richiedere ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

La richiesta inoltrata oltre i termini previsti non verrà accolta.

Art. 4

Le spese di sopralluogo sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.

Gli importi spettanti ai singoli componenti della Commissione, dovranno essere versati all'atto della presentazione della domanda a favore del Comune di Montecchio Precalcino, che successivamente provvederà alla liquidazione del compenso ai componenti della Commissione medesima.

In caso di inadempienza, non si procederà al sopralluogo.

Qualora la Commissione sostenesse ulteriori spese documentabili, le stesse saranno poste a carico del richiedente con le modalità suddette.

Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, salvo all'esperto in elettrotecnica, al quale sarà corrisposto l'importo di € 30,00 + IVA.

Il suindicato importo tariffario potrà essere oggetto di variazione o rivalutazione secondo le tabelle ISTAT.

Art. 5

Per le manifestazioni realizzate con allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già autorizzate dalla Commissione Provinciale o Comunale entro due anni precedenti (art.141 comma 3 Regolamento T.U.L.P.S.) potrà far fede la responsabile dichiarazione dell'organizzatore senza, in ogni caso, dover sentire il parere della Commissione; resta inteso che la licenza comunale, in questi casi, richiederà l'esigenza di avere le certificazioni di fine lavori (p.e. corretto montaggio palco, dichiarazione di conformità impianti elettrici, ecc.) e la loro acquisizione da parte del comune, per completezza di atti.

Queste certificazioni dovranno essere prodotte entro il penultimo giorno lavorativo antecedente la manifestazione.

Art.6

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente articolo sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'Albo degli ingegneri o al Collegio dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.